



N. di Raccolta

Contratto di appalto per l'affidamento dei servizi integrati manutentivi e strumentali alla gestione della Residenza Universitaria "Mario Luzi", Piazza Dalla Piccola n. 6, Firenze - CIG B0C048764C.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2024 il giorno _____ del mese di luglio in Firenze, Viale Gramsci, 36

TRA

- L'AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (in seguito per brevità denominata "Azienda"), codice fiscale 94164020482, con sede in Firenze, Viale Gramsci 36, rappresentata dall'Ing. _____

domiciliato presso la sede aziendale, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente dell'Area Gestione del Patrimonio, Servizi Tecnici e Informatici dell'Azienda, nominato con Provvedimento del Direttore dell'Azienda n. 82/23 del 19 giugno 2023 esecutivo ai sensi di legge

E

- la EVERGREEN IMMOBILIARE S.r.l. (in seguito per brevità indicata come "Impresa"), con sede legale in Piazza Luigi Dallapiccola, 6 - 50144 Firenze, codice fiscale e partita IVA _____, iscritta al REA n. FI-519994 nel Registro delle Imprese di Firenze, rappresentata dalla Sig.ra Elisa Sarri, nata a _____ in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, autorizzata a rappresentare legalmente l'Impresa, domiciliata per il presente atto presso la sede dell'Impresa

medesima secondo quanto risulta dagli atti in possesso dell'Azienda.

PREMESSO

- che con Determinazione Dirigenziale n. 131/24 del 4 marzo 2024 veniva autorizzato lo svolgimento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. b), punto 2) del D.Lgs. 36/2023, mediante ricorso al sistema telematico START, per l'affidamento in appalto dei servizi integrati manutentivi e strumentali alla gestione della Residenza Universitaria "Mario Luzi", Piazza Dallapiccola n.6 Firenze, per l'importo stimato Euro 4.050.000,00 al netto di IVA, da aggiudicare al minor prezzo come previsto all'art. 108 del D.Lgs. 36/2023;

- che con la suddetta determinazione venivano approvati: il progetto di servizio, il Capitolato Speciale d'Appalto e la restante documentazione per lo svolgimento della procedura di gara;

- che con la Determinazione Dirigenziale n. 239/24 dell'11 aprile 2024 si è provveduto ad approvare i verbali di gara e ad aggiudicare l'appalto all'Impresa sopra richiamata;

- che sull'Impresa sono stati effettuati con esito favorevole tutti i controlli previsti dal D.Lgs. 36/2023 e sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e che è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva ai fini della stipula del presente contratto;

- che, a fronte di richiesta attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia prot. n. PR_FIUTG_Ingresso_0058638_20240402, non è ancora intervenuto alla data odierna il rilascio delle Informazioni di cui all'art. 84, comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011 relative all'Impresa ed essendo decorso

il termine di 30 (trenta) giorni, si procede previa acquisizione della dichiarazione di cui all'art. 89 del D.Lgs. 159/2011;

- che l'Impresa ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto;

- che in data 29 aprile 2024 è stato sottoscritto, fra l'Impresa e l'Azienda, il verbale dell'avvio dell'esecuzione anticipata dell'appalto, ai sensi dell'art. 17, comma 8 del D.Lgs. 36/2023, con decorrenza dal 1 maggio 2024;

- che alla presente procedura non si applica il termine previsto dall'art. 18, del D.Lgs. 36/2023;

- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma di scrittura privata in modalità elettronica;

TUTTO CIO' PREMESSO

I componenti, come sopra costituiti, in possesso del certificato di firma digitale in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – Oggetto

L'Azienda, nella persona del Dirigente dell'Area Gestione del Patrimonio, Servizi Tecnici e Informatici dell'Azienda Ing. Andrea Franci affida in appalto alla EVERGREEN IMMOBILIARE S.r.l., che nella persona della Sig.ra Elisa Sarri accetta e si obbliga a realizzare, i servizi integrati manutentivi e strumentali alla gestione della Residenza Universitaria "Mario Luzi", posta in Piazza Dallapiccola n.6 Firenze, così come trascritto

nella documentazione progettuale approvata con la Determinazione Dirigenziale n. 131/24 del 4 marzo 2024, che si considera parte integrante e sostanziale del presente atto con obbligo di osservanza da parte dell'Impresa, anche se non materialmente allegata allo stesso.

ART. 2 - Modalità di esecuzione dell'appalto

L'Impresa, nell'esecuzione dell'appalto, si impegna all'osservanza piena e incondizionata:

- a) del Capitolato Speciale di Appalto, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 131/24 del 4 marzo 2024, da considerarsi interamente richiamato e trascritto, salvo eventuali deroghe espresse di cui al presente contratto. Tale Capitolato speciale di appalto (di seguito indicato come "Capitolato") in formato elettronico sottoscritto digitalmente dalle parti si allega al presente contratto sotto la lettera "A";
- b) del "Cronoprogramma attività manutentive" di cui all'art. 2, punto I.1.3 del Capitolato, da considerarsi interamente richiamato e trascritto, presentato dall'Impresa in sede di offerta e che, in formato elettronico, sottoscritto digitalmente dalle parti si allega al presente contratto sotto la lettera "B".

ART. 3 – Durata

L'appalto in oggetto avrà durata di 9 (nove) anni, decorrenti dalla data di inizio dell'appalto stabilita in sede di Verbale di consegna anticipata del 29 aprile 2024 e, pertanto, dal 1 maggio 2024, con scadenza al 30 aprile 2033.

ART. 4 – Corrispettivo e prezzi

Il corrispettivo annuo dovuto all'Impresa per l'esecuzione delle

prestazioni di cui al presente atto ammonta complessivamente a Euro 450.000,00 (Euro quattrocentocinquantamila/00), oltre IVA nei termini di legge, quale importo indicato dall'Impresa nella propria offerta presentata in sede di gara, pari a un importo complessivo, riferito alla durata contrattuale di 9 (nove) anni, di Euro 4.050.000,00 (Euro quattromilionicinquantamila/00) oltre IVA nei termini di legge.

Detta offerta rimane allegata al presente contratto in copia informatica conforme all'originale informatico, sotto la lettera "C".

Non sono previsti oneri di sicurezza e, in considerazione del contenuto prestazionale del servizio, non sussiste la necessità di predisporre il Documento di valutazione dei rischi da interferenza (D.U.V.R.I.).

Qualora nel corso dell'esecuzione del servizio dovessero sopravvenire condizioni che modificano l'assetto originario del servizio e che comportano l'adozione di specifiche misure di sicurezza si procederà alla redazione del DUVRI con conseguente quantificazione degli eventuali oneri che andranno ad integrare il corrispettivo contrattuale di cui al presente articolo.

L'aliquota I.V.A. da applicare è, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m., pari al 22% (ventidueper cento) ed è a carico dell'Azienda.

ART. 5 - Revisione prezzi

La revisione dei prezzi è ammessa qualora in vigenza del contratto si determini una fattispecie quale quella individuata dall'art. 60, co. 2 del D.Lgs. 36/2023, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano

nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, fino al momento in cui non saranno disponibili gli specifici indici ISTAT adottati ai sensi dei commi 3 e 4 del predetto art. 60 D.Lgs. 36/2023, si farà riferimento all'indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in Italia (c.d. indice F.O.I.).

In considerazione della durata dell'affidamento le parti assumono altresì il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale di cui all'art. 9, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 inserendo nel presente contratto la clausola di rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali, da attivare qualora sopravvengano circostanze straordinarie e imprevedibili ulteriori rispetto a quelle di cui al sopra richiamato art. 60 del D.Lgs. 36/2023, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto.

La rinegoziazione deve limitarsi al ripristino dell'originario equilibrio del contratto, quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.

ART. 6 - Divieto di modifiche introdotte dall'Impresa

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta e preventivamente approvata dall'Azienda nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 120 del D.Lgs. 36/2023.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o

rimborsi di sorta e, ove l'Azienda lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente.

ART. 7 - Modifiche introdotte dall'Azienda

Qualora ne ricorrano presupposti e condizioni l'Azienda potrà richiedere all'esecutore le variazioni contrattuali di cui all'art. 120, co. 9 del D.Lgs. 36/2023.

Con la sottoscrizione del presente contratto l'esecutore si obbliga, ai sensi della citata normativa ad eseguire tutte le prestazioni comportanti un aumento o una diminuzione fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste dal contratto originario.

ART. 8 – Anticipazione, fatturazione e pagamenti.

Ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023, è prevista la corresponsione, in favore dell'Impresa e per ciascun anno della durata contrattuale, di un'anticipazione pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale annuo pari a € 81.000,00 (ottantunomila/00), da erogare quanto alla prima annualità dopo la sottoscrizione del contratto ed entro 15 giorni dall'effettivo inizio del servizio accertato dal RUP anche in caso di avvio dell'esecuzione in via di urgenza e quanto alle annualità successive alla prima entro 15 giorni dall'inizio della relativa annualità, in ogni caso previa costituzione da parte dell'Impresa della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa nella misura e con le modalità previste dalla citata normativa.

Il pagamento dei corrispettivi di contratto sarà disposto:

a) per i servizi a canone: con cadenza bimestrale del prezzo offerto

dall'Impresa in sede di gara;

b) per i servizi su chiamata: con cadenza mensile in riferimento alle prestazioni eseguite nel suddetto periodo (mese), applicando i prezzi determinati nel preventivo rimesso dall'Impresa e approvato per conto dell'Azienda dal Direttore dell'esecuzione.

c) avrà cadenza mensile anche la liquidazione delle spese a piè di lista sostenute dall'Impresa per l'acquisto dei pezzi di ricambio e delle suppellettili da bagno sostituite nello svolgimento delle prestazioni descritte all'art. 2, punto I.1.3, secondo capoverso del Capitolato.

Le fatture, intestate all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, Viale Gramsci, 36 – Firenze, dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio, secondo le prescrizioni normative contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013.

Le fatture dovranno contenere, oltre a tutti i dati specificati nell'allegato A della normativa sopracitata, il riferimento al contratto in oggetto e, relativamente al canone, il CIG **B0C048764C**.

I dati riguardanti il **Codice Univoco Ufficio** da utilizzare per il corretto recapito della fattura elettronica da parte del Sistema di Interscambio sono i seguenti:

Codice univoco ufficio: **PVBWDD**

Nome ufficio: **FatturaPA_DSU_FI**.

L'Azienda provvederà ad applicare il REVERSE CHARGE ai sensi dell'art. 17, comma 6, lett. a-ter), del Dpr. n. 633/72, nei casi precisati dalla Circolare n. 14\E del 27 marzo 2015 dell'Agenzia delle Entrate Direzione

Centrale Normativa. L'Azienda è inoltre soggetta, all'applicazione dello SPLIT PAYMENT, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 convertito in Legge 21 giugno 2017 n. 96.

Sono esclusi dal meccanismo dello Split-payment i seguenti fornitori: i lavoratori autonomi del regime dei minimi e forfettario che non applicano Iva sulle fatture; i professionisti che applicano ritenuta d'acconto; tutti coloro che sono soggetti al meccanismo dell'inversione contabile o reverse-charge.

Ricevuta la fattura emessa secondo le modalità sopra riportate, i relativi pagamenti saranno disposti entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento.

Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Azienda procederà ad acquisire, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 17 della L.R.T. 38/2007 e s.m.i., il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell'Impresa, attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del D.U.R.C. alla sua emissione; nessuna produzione di interessi moratori potrà pertanto essere vantata dall'Impresa per detto periodo di sospensione dei termini.

Qualora dalle risultanze del D.U.R.C. risulti una inadempienza contributiva, l'Azienda segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

Ai sensi dell'art. 11 co. 6 del D.Lgs. 36/2023, in caso di ottenimento del

D.U.R.C. che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il RUP trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il D.U.R.C. è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei soggetti titolari di subaffidamenti o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il RUP invita prima per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'impresa, a provvedervi entro 15 giorni e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra descritto, l'Azienda paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'impresa, oggetto di contratto, ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nell'ipotesi in cui sia previsto il pagamento diretto.

L'Azienda applica altresì quanto previsto all'art. 11, comma 5, del medesimo D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l'Azienda, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari

almeno ad Euro 5.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

Al presente appalto non si applica l'art. 4 del D.L. n. 124/2019, convertito con modifiche dalla Legge 159/2019, a decorrere dal 1 gennaio 2020, in materia di ritenute fiscali per i dipendenti dell'Impresa impiegati nell'esecuzione dei lavori oggetto di affidamento.

ART. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi della L. 13/8/2010 n. 136, l'Impresa è tenuta ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto. Tali movimenti dovranno essere fatti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, fatta eccezione per i pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, per i quali sono ammessi sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Su tali documenti dovrà essere sempre indicato il Codice Identificativo Gara (CIG) B0C048764C assegnato all'affidamento.

Gli stessi obblighi di cui al presente articolo sussistono nei confronti di tutti gli altri operatori economici a qualsiasi titolo interessati all'esecuzione dell'appalto.

I corrispettivi contrattuali per le prestazioni eseguite dall'Impresa saranno

pagati mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN [REDACTED], presso INTESA SANPAOLO, Piazza Puccini, 2/2R - 50144 Firenze, intestato all'Impresa, sul quale sono delegati ad operare i seguenti soggetti:

- Elisa Sarri, nata a [REDACTED]

Per le spese giornaliere di importo inferiore ad € 1.500,00 è ammesso un pagamento diverso da quelli sopra indicati, fermo restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa, in applicazione da quanto statuito dall'art. 19 del Capitolato Speciale.

L'Impresa dichiara di esonerare l'Azienda da ogni responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo eseguiti.

L'Impresa è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Qualora l'Impresa non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari, il presente contratto si risolverà nei confronti dell'Impresa inadempiente di diritto ai sensi del co. 8 del medesimo art. 3 della L. 136/2010.

L'Impresa si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Azienda, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all'Impresa fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali

penali.

ART. 10 – Responsabile Unico del Progetto e Direzione dei lavori

Il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 è Andrea Franci, Dirigente dell'Area Gestione del Patrimonio, Servizi Tecnici e Informatici dell'Azienda.

Il Direttore dell'Esecuzione di cui al presente contratto è Giuseppe Cioffi, Coordinatore del Servizio Residenze Firenze dell'Azienda, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 36/2023.

ART. 11 – Verifica di conformità

Il Direttore dell'esecuzione, al fine di accertare la regolare esecuzione del contratto, svolge con cadenza annuale le attività di verifica di conformità dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del presente contratto di appalto.

A seguito dell'attività di controllo l'Azienda potrà emettere rapporti di non conformità ai quali l'Impresa dovrà rispondere attraverso proposizione di immediate azioni risolutive o correttive da concordare con la stessa azienda, nella tempistica che sarà definita a seconda della gravità e della non conformità rilevata. Qualora nel corso del rapporto sorgessero difficoltà operative derivanti da cause di forza maggiore il referente dell'Impresa e l'Azienda concorderanno la soluzione reputata più idonea per la funzionalità del servizio.

Il Direttore dell'esecuzione, alla conclusione dell'appalto, predispone il certificato di conformità che viene controfirmato dal Referente

dell'Affidatario e quindi inoltrato al Responsabile unico del progetto per gli adempimenti conseguenti preordinati all'approvazione da parte della Stazione Appaltante.

Qualora venissero constatate delle irregolarità l'Azienda ne darà comunicazione all'Impresala quale entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione dovrà procedere all'espletamento delle attività non eseguite, o eseguite in maniera non soddisfacente, pena l'applicazione delle penali di cui all'articolo 15.

ART. 12 – Subappalto, subcontratti e cessione del contratto

Il subappalto è ammesso per le lavorazioni indicate in fase di presentazione dell'offerta da parte dell'Impresa ed è soggetto in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'Azienda, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'Impresa, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti dalla stessa stipulati per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, è obbligata, ai sensi dell'art. 119, comma 2 del D.Lgs. 36/2023, a comunicare all'Azienda il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto della prestazione affidata, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. E' vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di nullità dello stesso, perdita della cauzione costituita ed eventuale azione di rivalsa da parte dell'Azienda per maggior danno arrecato.

ART. 13 – Cessione del credito

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 6, Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

L'Impresa dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente contratto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del CIG B0C048764C. L'Azienda provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.

Il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato all'Azienda.

ART. 14 – Obblighi e responsabilità dell'appaltatore

L'Impresa è tenuta ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Azienda del buon andamento dello stesso e della disciplina dei proprio dipendenti.

L'impresa è obbligata ad applicare, nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, i contratti collettivi di lavoro di riferimento ai sensi dell'art. 11, co. 2 D.Lgs. 36/2023:

- per i Servizi di portineria, vigilanza e accoglienza CCNL per i dipendenti degli Istituti di Vigilanza Privata, sezione istituti fiduciari;
- per Servizi di pulizie CCNL per i dipendenti delle cooperative, consorzi e società consortili operanti nel settore della pulizia e servizi integrati/multiservizi;
- per i Servizi di direzione, segreteria amministrativa, gestione planning, verifiche manutenzioni CCNL settore Commercio Terziario,

settore Servizi;

- per i Servizi di manutenzione CCNL Metalmeccanico, imprese artigiane e CCNL Edilizia imprese artigiane,

nonché gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi, che sono assunti dalla stazione appaltante quali contratti di riferimento ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023.

Nei casi di violazione di questi obblighi il RUP, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all'Impresa, fino a quanto non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti. In tal caso l'Impresa non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di danni, salvi i casi non ricollegabili a doveri ed obblighi specifici imposti all'appaltatore.

L'Impresa, nell'espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Azienda che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione ricadrà sull'Impresa restandone sollevata l'Azienda.

Fatta salva la responsabilità solidale di cui all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., l'Impresa è tenuta inoltre a manlevare l'Azienda da ogni e

qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese, comprese quelle legali da esse derivanti, eccezion fatta per le inadempienze imputabili all'Azienda.

A garanzia dei rischi connessi al presente contratto l'Impresa ha presentato la polizza assicurativa n. 3551400504673, appendice del 24/04/2024, stipulata con ASSIMOCO S.p.A. Agenzia n. 335 Neri Carlo, comprensiva di garanzia di responsabilità civile per danni a terzi e verso i prestatori di lavoro, che tiene indenne l'Azienda da tutti i rischi di esecuzione. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Azienda che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione dei lavori, ricadrà pertanto sull'Impresa, restandone sollevata l'Azienda, nell'ipotesi in cui non sia ravvisabile ad alcun titolo la responsabilità di quest'ultima. Detta polizza si trova depositata, in copia, agli atti dell'Azienda.

ART. 15 – Penali e risoluzione del contratto

L'Impresa è soggetta a penalità nei casi indicati dall'art. 12 del Capitolato.

Qualora L'Azienda riscontri l'inosservanza delle obbligazioni contrattuali procede con la contestazione formale mediante PEC delle inadempienze riscontrate, assegnando all'Appaltatore un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione/avvenuta notifica della contestazione per la presentazione delle controdeduzioni scritte.

Nel caso in cui l'Impresa non risponda o non dimostri che

l'inadempimento non è imputabile allo stesso, l'Azienda provvede ad applicare le penali nella misura prevista, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa.

Le contestazioni formalizzate inibiscono con riduzione proporzionale o graduale, secondo criteri di gravità, il diritto al pagamento delle fatture emesse nel frattempo e non ancora liquidate, fino a completa definizione del contraddittorio instaurato con la contestazione di cui sopra.

Nel caso in cui l'Azienda accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall'Impresa, non procede con l'applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto darà luogo all'applicazione delle penali.

Il procedimento avviato con l'invio della contestazione di addebito a carico dell'Impresa deve concludersi entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di invio della suddetta contestazione, prevedendo un termine per deduzioni e controdeduzioni proporzionale per entrambe le parti.

Resta ferma, in ogni caso, la facoltà dell'Azienda di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempienza contrattuale.

Qualora si manifestassero oggettive e documentate carenze organizzative da parte dell'Impresa nell'esecuzione del servizio, l'Azienda si riserva la facoltà di far eseguire ad altri soggetti le operazioni necessarie per assicurare il regolare espletamento del servizio. In tale eventualità, oltre all'applicazione delle penalità previste, saranno addebitati all'Impresa anche i maggiori costi conseguenti a tali prestazioni.

In nessun caso l'Impresa potrà sospendere il servizio. Qualora ciò accadesse, oltre all'applicazione della penalità prevista, l'Azienda potrà risolvere di diritto il contratto mediante semplice e unilaterale dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. per fatto e colpa dell'Impresa, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

L'Azienda preleverà l'ammontare delle penali emettendo apposite fatture in esclusione IVA ex. art. 15 DPR 633/72 e s.m. che saranno compensate in sede di liquidazione dei crediti dell'Impresa. Se questi mancano o risultano insufficienti, l'ammontare delle penali sarà addebitato sulla cauzione di cui all'art. 18. In tali casi l'importo della cauzione dovrà essere reintegrato dall'Impresa entro 15 (quindici) gg. dalla decurtazione della stessa.

Qualora l'ammontare delle penali applicate raggiunga complessivamente il 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale, l'Azienda si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. L'Azienda si rivarrà nei confronti dell'Impresa delle spese sostenute in ragione di sanzioni di qualunque natura irrogate a proprio carico e conseguenti ad inadempimenti accertati da parte della medesima Impresa agli obblighi di cui al presente Capitolato.

Per tutto quanto concerne l'ipotesi di risoluzione del contratto si rimanda integralmente a quanto disciplinato all'art. 20 del Capitolato Speciale.

ART. 16 – Recesso

Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.

159, l'Azienda può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, nonché delle somme determinate a norma dell'art. 123, co. 1 del D.Lgs. 36/2023.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di PEC da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni.

In ragione dell'applicazione del principio di buona fede e di tutela dell'affidamento di cui all'art. 5 del D.Lgs. 36/2023 è riconosciuta all'Impresa la facoltà di recedere dal contratto, mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di PEC da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni.

ART. 17 – Sicurezza

L'Impresa è tenuta ad attenersi a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

In particolare, prima dell'inizio del servizio, deve redigere la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro. Il documento deve essere trasmesso all'Azienda che si riserva di indicare ulteriori approfondimenti, ai quali l'Impresa dovrà adeguarsi entro un tempo massimo di 30 (trenta) giorni. Tale documento sarà adottato come documento congiunto tra la Stazione appaltante e l'Impresa.

Resta a carico dell'Impresa organizzare la riunione (almeno annuale) alla quale parteciperanno i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza proprio e dell'Azienda, il proprio Legale rappresentante e il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione proprio e della Stazione appaltante.

Resta inoltre a carico dell'Impresa la dotazione al personale impiegato dei

Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) necessari all'espletamento delle prestazioni di appalto in sicurezza.

L'Impresa è inoltre tenuta:

- ad impiegare nell'esecuzione dell'appalto personale avente capacità professionale adeguata al lavoro da svolgere ed in regola con gli obblighi datoriali dell'informazione e della formazione sui rischi specifici propri, sul corretto impiego delle attrezzature utilizzate, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente, ivi compreso l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali;
- ad utilizzare nell'esecuzione dell'appalto attrezzature, macchine e utensili conformi alle vigenti norme di legge e di buona tecnica;
- ad osservare nei confronti del personale impiegato nell'appalto gli obblighi propri del datore di lavoro e quindi tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento alle assicurazioni obbligatorie, assumendo a proprio carico tutte le spese relative e l'integrale ed esclusiva responsabilità per illeciti derivanti da eventuali inosservanze, nonché per gli infortuni occorsi sul lavoro al proprio personale;
- a portare a conoscenza dei propri dipendenti il contenuto delle presenti disposizioni e ad esigerne dagli stessi il completo rispetto.

L'Impresa è altresì tenuta ad informare immediatamente l'Azienda di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

ART. 18 – Garanzia definitiva

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Impresa ha costituito garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. 2082085 del 24 aprile 2024, con cui la REVO Insurance S.p.A., Agenzia Galgano S.p.A. di Milano, si costituisce fideiussore a favore dell'Azienda nell'interesse dell'Impresa stessa, fino alla concorrenza della somma di Euro 182.250,00 (centoottantaduemiladuecentocinquanta/00).

L'atto suddetto viene allegato in copia per immagine su supporto informatico del documento originale formato in origine su supporto analogico al presente contratto sotto la lettera "D".

La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 117, del D.Lgs. 36/2023, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito dell'emissione del certificato di conformità o comunque trascorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio.

ART. 19 – Spese contrattuali

Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro, al D.P.R. 642/1972 e all'art. 18 comma 10 del D.Lgs. 36/2023 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico dell'Azienda mentre le spese di bollo ed ogni altro onere contrattuale sono a carico dell'Impresa.

L'impresa ha provveduto al pagamento dell'imposta di bollo, pari a Euro 250,00 come previsto dall'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023, mediante versamento con modello F24 Elide in data 18 aprile 2024.

ART. 20 – Registrazione

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso secondo le disposizioni del D.P.R. n. 131/1986 e ss.mm. .

ART. 21 - Estensione degli obblighi codice comportamento dipendenti pubblici

L'Impresa, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Azienda, approvato con Delibera n. 10 del 4 marzo 2014 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Azienda all'indirizzo:

[https://www.dsu.toscana.it/documents/4390857/4951587/CODICE DI COMPORTAMENTO.pdf](https://www.dsu.toscana.it/documents/4390857/4951587/CODICE_DI_COMPORTAMENTO.pdf) quale parte integrante del contratto, sebbene non

allegato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

ART. 22 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*;
- nella normativa regionale relativa agli appalti di lavori, forniture e servizi.

- nella Lettera di invito a presentare offerta, ai sensi dell'art. 76, co. 2, lett. b), punto 2, D.lgs. 36/2023;
- nel Capitolato speciale – Appalto per l'affidamento dei servizi integrati e manutentivi e strumentali alla gestione della residenza universitaria "M. Luzi", Piazza L. Dallapiccola 6, Firenze.

ART. 23 – Foro competente

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove l'Azienda sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Firmato digitalmente da: ELISA
SARRI
Data: 26/07/2024 09:17:43